

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE
GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DELL'AGENTE
CONTABILE E DELL'EREDE DI QUESTA.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
f.to dott.ssa Anna De Angelis



48/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Grazia Bacchi Presidente

dott. Paolo Gargiulo Giudice relatore

dott.ssa Elisa Borelli Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di conto iscritto al n. 14789 del registro di segreteria,
promosso nei confronti di M. F., nata ad omissis il omissis, c.f.
omissis, agente contabile, e per essa nei confronti dell'erede D. F.,
nato ad omissis e ivi domiciliato in via omissis, c.f. omissis.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 12 dicembre 2024, con l'assistenza
del Segretario dott. Gabriele Turiano, il giudice relatore, consigliere
Paolo Gargiulo, e il Pubblico Ministero nella persona del
viceprocuratore generale Mariapaola Daino.

Ritenuto in

F A T T O

I. Il giudice designato ha depositato, il 5 settembre 2024, la relazione
n. 41/2024:

- sul conto giudiziale iscritto al n. 37441,
- compilato d'ufficio a cura di G. M., in sostituzione dell'agente

contabile M. F., deceduta il omissis,

- depositato il 3 febbraio 2022,
- sottoscritto anche dall'erede dell'agente contabile il 7 agosto 2024;
- riguardante *“la gestione contabile dell'economo della casa di riposo del Comune di Aviano per l'anno 2020”* (così la relazione n. 41/2024).

II. La relazione in parola – dopo aver premesso che il conto è stato *“compilato d'ufficio in seguito al decesso dell'agente contabile, signora M. F.”* - evidenzia, in particolare, che:

- il *“conto risulta compilato dalla signora G. M., [subentrata] nella gestione del servizio di economato del Comune, ed è stato parificato dalla responsabile del servizio finanziario”*;
- il Comune di Aviano, in esecuzione di specifica richiesta istruttoria, ha depositato *“il conto riconosciuto e sottoscritto dall'erede dell'agente contabile, sig. D. F.”*;
- ad *“esito dell'accertamento e dei riscontri di cui [al] verbale di revisione non sono emerse irregolarità da segnalare, salvo la mancata osservanza dei termini per il deposito del conto, ai sensi dell'art. 233, co. 1, TUEL”*;
- *“risultano registrate due sole spese nell'arco dell'intera gestione, coerenti con la natura della gestione e nei limiti di spesa previsti dal regolamento comunale”*

III. Il giudice designato - ai sensi dell'articolo 145, comma 4 del codice della giustizia contabile (c.g.c.) – *“propone[, dunque,] l'approvazione*

del conto con il discarico dell'agente contabile", previa "iscrizione a ruolo del giudizio con fissazione dell'udienza collegiale, ai sensi dell'art. 147, co. 3 lett. a) c.g.c.".

IV. Il provvedimento presidenziale del 30 ottobre 2024 – recante la fissazione dell'odierna udienza e l'assegnazione del termine per il deposito di memorie e documenti e delle conclusioni del pubblico ministero (articolo 147, comma 2 c.g.c.) - è stato comunicato, in uno con la predetta relazione del giudice designato, all'amministrazione interessata (Comune di Aviano) il 31 ottobre 2024 e, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile il 5 novembre seguente (articolo 147, comma 4 c.g.c.); al Pubblico Ministero il 31 ottobre 2024.

V. Il 27 novembre 2024, il Comune di Aviano ha depositato una propria relazione (prot. n. 28629/4.10 del 27 novembre 2024) riguardante le vicende relative al deposito del conto e alla sua sottoscrizione anche da parte del coniuge superstite ed erede dell'agente contabile e, con nota prot. n. 28638/4.10 in pari data, una memoria di quest'ultimo (acquisita dall'Ente locale con prot. n. 28290 del 22 novembre 2024) recante la descrizione delle gravi vicende personali che hanno impedito all'agente contabile medesima di eseguire compiutamente le attività di sua competenza.

VI. Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2024, il Pubblico Ministero ha concluso associandosi alla richiesta di discarico.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudice designato - con la citata relazione n. 41/2024, redatta, ai sensi dell'articolo 145, comma 4 c.g.c., sul conto giudiziale n. 37441, riferito alla *“gestione contabile dell'economo della casa di riposo del Comune di Aviano per l'anno 2020”* - ha concluso per *“l'approvazione del conto con il discarico dell'agente contabile”* M. F., e per essa del suo erede D. F., in linea con le risultanze dell'attività di revisione (verbale del 5 settembre 2024).

2. Non essendo stata formulata contestazione alcuna riguardo a somme di cui il contabile sia ritenuto debitore ovvero a irregolarità della gestione, la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio è, infatti, avvenuta – ai sensi dell'articolo 147, comma 3, lettera “a” c.g.c. (secondo cui *“E' sempre fissata l'udienza [...] per [...] i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati”*) – solo in ragione del fatto che il conto è stato compilato d'ufficio *“in seguito al decesso dell'agente contabile, signora M. F., avvenuto in data omissis”*.

3. Avuto riguardo alle risultanze istruttorie (verbale del 5 settembre 2024, cit.) e alle conclusioni del giudice designato (relazione n. 41/2024, cit.), il conto compilato d'ufficio, va, dunque, dichiarato regolare, con discarico dell'agente contabile responsabile della gestione, M. F., e per essa del suo erede D. F..

4. Dalla memoria depositata dall'erede dell'agente contabile – non contestata dall'Amministrazione, alla quale la stessa era stata trasmessa per il successivo inoltro a questa Corte, né dal Pubblico Ministero in occasione della presentazione delle conclusioni –

emerge, poi, che M. F., in quanto da lungo tempo affetta da una grave malattia che la ha condotta alla morte nello stesso anno della gestione di cui si tratta, ha omesso la resa del relativo conto giudiziale in seguito a circostanze di forza maggiore, sicché alla stessa non può, in alcun modo, essere imputata la successiva compilazione d'ufficio del documento, né la conseguenziale fissazione dell'odierna udienza per la discussione del giudizio di conto.

Conseguentemente, non vi è luogo a provvedere sulle spese di compilazione d'ufficio del conto giudiziale, né sulle spese di giustizia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando, dichiara regolare la gestione di cui al conto giudiziale compilato d'ufficio iscritto al n. 37441 e il discharge dell'agente contabile M. F., nata ad omissis il omissis e deceduta il omissis, e per essa dell'erede D. F., nato ad omissis il omissis.

Nulla per le spese di compilazione d'ufficio del conto giudiziale, né per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.

L'estensore

Il Presidente

Paolo Gargiulo

Grazia Bacchi

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Il Presidente,

ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al
comma 3 del citato articolo 52 nei riguardi dell'agente contabile e
dell'erede di questa.

Il Presidente

Grazia Bacchi

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Trieste, 30/12/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DELL'AGENTE CONTABILE E DELL'EREDE DI QUESTA.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
f.to dott.ssa Anna De Angelis